

## **CORTE DI CASSAZIONE**

### **RICORSO**

**\*\*\***

L'Avv. Giuseppe Pelazza, (...) iscritto nel registro dei difensori abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 26.01.1990, nelle propria qualità di difensore di fiducia, ai fini della proposizione del ricorso per cassazione, giusta nomina su separato foglio allegato al presente atto, della Sig.ra Rosalba Romano, (...).

#### **propone impugnazione**

avverso la **sentenza n. 6361 del 25 settembre 2019 della Corte d'Appello di Milano sezione III<sup>a</sup>**, depositata il 4 ottobre 2019, **nel termine di 30 giorni fissato dalla Corte**, di conferma della sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata alla **pena di Euro 5000,00 (cinquemila,00) di multa per il reato di cui all'art. 595 2° e 3° comma c.p.** oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita Rulli Vladimiro da liquidarsi in separato giudizio con provvisoria accordata pari ad Euro 5000,00 (cinquemila,00), in ordine ai seguenti punti della decisione,

- rigetto eccezione di nullità della sentenza di primo grado e mancata declaratoria della nullità medesima
- conferma della penale responsabilità dell'imputata e mancata assoluzione della stessa per non aver commesso il fatto per i seguenti e contestuali

#### **MOTIVI**

**1) In ordine al rigetto della eccezione di nullità della sentenza di primo grado si censurano:**

**a) Contraddittorietà e illogicità della motivazione (art 606 lett. E c.p.p.)**

**b) Inosservanza degli artt. 521 comma 2, 522, 604 comma 1 c.p.p. (art 606 lett. C c.p.p.)**

**Premessa.**

Per una maggiore chiarezza dei motivi, appare opportuno riassumere brevemente la vicenda processuale.

Essa trae origine da una querela per diffamazione, sporta da Vladimiro Rulli contro ignoti, per un articolo comparso su svariati siti internet dal titolo *“Cosa deve ancora accadere perché il VII Reparto mobile di Bologna venga smantellato? Appello alla società civile”* a firma della redazione di Vigilanza Democratica.

Nell'articolo, si criticava la sentenza del Tribunale di Verona che aveva assolto 8 agenti di Polizia del VII reparto mobile di Bologna dal reato di lesioni gravi nei confronti di un tifoso ultras del Brescia e, nella seconda parte, si ampliava il discorso con un excursus su tutti gli episodi ed i processi penali che avevano visto imputati membri di quel reparto.

Le indagini portavano ad individuare il sito sul quale era stato pubblicato per la prima volta l'articolo e l'intestatario di esso, l'odierna imputata.

A quest'ultima, veniva contestato il reato di diffamazione aggravata perché, *“pubblicando l'articolo dal titolo VII reparto della mobile di Bologna appello alla società civile” sul sito [www.vigilanzademocratica.org](http://www.vigilanzademocratica.org)”* offendeva la reputazione di Vladimiro Rulli...”

Il Giudizio di primo grado si concludeva con la condanna dell'imputata.

Nel corpo motivazionale della sentenza, il Tribunale di Milano osservava che, se anche non vi era prova della materiale pubblicazione dell'articolo da parte della Romano, doveva ritenersi la responsabilità della stessa per il reato ascritte a titolo di concorso,

per avere la stessa partecipato al progetto, impegnandosi nelle attività di recupero delle informazioni poi utilizzate per la stesura dell'articolo, consegnando la password necessaria per pubblicare contenuti ai membri del comitato ed infine omettendo di rimuovere l'articolo lesivo della reputazione della persona offesa.

Avverso tale sentenza, la difesa interponeva appello, lamentando la violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto la condotta ritenuta in sentenza era da un lato omissiva e dall'altro concorsuale andando, in ogni caso, a ricomprendere attività ontologicamente diverse da quella della pubblicazione alla quale si faceva riferimento nella imputazione e perché in essa non era contenuta alcuna menzione di attività concorsuale.

Nell'atto di appello, si lamentava anche la mancata assoluzione della Romano per non aver commesso il fatto, non essendovi nella sentenza di primo grado menzione di alcun elemento in atti dal quale inferire la materiale pubblicazione dell'articolo da parte della Romano e/o la consapevolezza della stessa della avvenuta pubblicazione dell'articolo stesso, elemento irrinunciabile per riconoscere una responsabilità concorsuale in capo alla Romano.

La Corte di appello disattendeva i motivi con la sentenza impugnata che la difesa ritiene viziata in più punti e sotto plurimi profili.

Nelle pagine 1 e 2 del provvedimento gravato, la Corte territoriale riassume correttamente le censure svolte nell'atto di appello avverso la sentenza di primo grado mentre, nelle pagine successive, le sintetizza in modo diverso e del tutto scorretto, con la conseguenza che la motivazione si risolve in una risposta a censure differenti rispetto a quelle delle quali era stato investito il giudice di appello.

Vero è che, a differenza del ricorso per cassazione, la cognizione del giudice di appello non è limitata ai motivi proposti nell'atto di impugnazione della sentenza di primo grado, ma si estende a tutti gli aspetti dei punti della decisione cui detti motivi si riferiscono (art 597

c.p.p.), tuttavia il motivo di impugnazione costituisce pur sempre il principale argomento di doglianza con il quale il Giudice di appello si deve confrontare.

La motivazione della sentenza di appello deve contenere, innanzitutto, una risposta alle doglianze dell'appellante per poi estendersi, solo eventualmente, anche ad aspetti non trattati nei motivi d'appello e tuttavia afferenti ai punti della decisione investiti dai motivi stessi.

L'art. 581 del codice di rito, infatti, richiede, quale regola generale per tutte le impugnazioni di sentenze, l'enunciazione specifica dei motivi con l'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono ogni richiesta, sanzionandone l'inosservanza con l'inammissibilità dell'impugnazione.

La non corretta ricostruzione delle censure svolte nell'atto di appello, pertanto, costituisce un vizio della motivazione della sentenza, laddove essa si risolva nella mancata risposta alle censure come effettivamente formulate.

Inoltre, a fronte di censure correttamente ricostruite nella parte introduttiva, la motivazione stravolge i motivi di doglianza e quindi rende due ricostruzioni, contraddittorie tra loro, delle censure sollevate con l'atto di appello.

Tali situazione ricorre nel caso di specie e i vizi sono individuabili a pagina 3 della sentenza impugnata.

#### **a) Illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al riferimento all'art. 40 c.p. (art. 606 lett e)**

Nell'atto di appello, si sostiene che, a fronte di una condotta di pubblicazione di un contenuto diffamatorio contestata nella imputazione, è stata ritenuta in sentenza una condotta di mancata rimozione dal sito del contenuto medesimo e, quindi, una condotta differente, eterogenea ed incompatibile con quella sulla base della quale è stata predisposta la difesa.

La Corte di merito invece, a pagina 3 della sentenza, afferma che al difesa ha lamentato l'attribuzione all'imputata una condotta omissiva senza il richiamo all'art. 40 c.p.

Contrariamente a quanto scritto nella sentenza, l'art. 40 c.p., non è mai stato neppure citato nell'atto di appello, se non altro perché la carenza della posizione di garanzia, e quindi dell'obbligo giuridico di impedire l'evento in capo all'amministratore di un sito, è oramai approdo giurisprudenziale ampiamente consolidato.

La sentenza del Tribunale infatti non configura l'omessa rimozione dell'articolo di cui all'imputazione come mancato impedimento dell'evento, bensì come condotta concorsuale con l'autore materiale della pubblicazione.

Quando ci si lamenta della mancata contestazione della condotta poi ritenuta in sentenza, quindi, non ci si lamenta della mancata indicazione dell'art. 40 c.p. , ma della mancata indicazione, nella descrizione del fatto, della condotta ritenuta in sentenza ed in relazione alla quale non è stato possibile elaborare la difesa ed il contraddittorio, esattamente come indicato a pagina 1 della sentenza impugnata.

La sentenza è quindi contraddittoria perché offre due ricostruzioni tra loro inconciliabili della censure svolte nell'atto di appello ed illogica perché risponde ad una censura che era stata formulata in termini del tutto differenti rispetto a quelli indicati nella motivazione.

Essa va quindi annullata per la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606 lett e)

**b) Illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla non ritenuta differenza tra condotta contestata e condotta ritenuta in sentenza (art. 606 lett e)**

La Corte territoriale sostiene, a pagina 3 del provvedimento gravato, che pubblicare significa rendere pubblico e disponibile ad un numero indeterminato di persone il contenuto di determinati scritti.

Ciò implicherebbe, a parere della Corte d'appello, la riferibilità della condotta descritta dal termine "pubblicare" anche al soggetto che ha l'onere di gestione del sito all'interno del quale il contenuto viene inserito.

Tale argomentare è viziato da illogicità per i motivi di cui infra.

Ritiene poi la Corte territoriale che, nel ventaglio semantico del termine pubblicare si debba annoverare anche la condotta attribuita alla Romano.

Tale argomento è invece viziato da contraddittorietà, in quanto le premesse confliggono con le conclusioni.

E' necessario premettere che la condotta concretamente attribuita alla Romano non emerge chiaramente dalla sentenza di primo grado che ipotizza nell'ordine a) un concorso manifestatosi consegnando la password per la pubblicazione ad altri soggetti che collaboravano con il sito sul quale è stato inserito il contenuto oggetto della contestazione b) un concorso manifestatosi seguendo i processi e fornendo notizie ai collaboratori del progetto che sulla base di quelle notizie elaboravano articoli c) un concorso manifestatosi nel non rimuovere il contenuto ritenuto diffamatorio dal sito pur in assenza della contestazione concorso e di indicazione della qualità della Romano di intestataria del sito nel capo di imputazione.

La Corte di appello, in ogni caso, abbraccia unicamente l'ipotesi sub c), come si deduce dal complesso argomentativo della motivazione nella quale si fa riferimento unicamente alla condotta omissiva, escludendo espressamente la rilevanza degli altri elementi indicati nella sentenza del Tribunale (pag. 4 della sentenza impugnata).

Orbene l'illogicità e la apoditticità del ragionamento della corte territoriale sta nell'affermazione che ricollega la portata semantica del verbo pubblicare ad una non meglio definita condotta del soggetto che gestisce il sito.

Se infatti pubblicare "*significa esclusivamente rendere pubbliche e disponibili ad un numero indefinito ed indefinibile di persone il contenuto di determinati scritti*" (pag. 3 sentenza impugnata), ne discende che la condotta è riferibile non solo e non tanto a chi redige l'articolo o al gestore del sito, ma a chiunque compia le procedure informatiche necessarie perché il contenuto sia inserito sul sito e, quindi, accessibile ad un numero indeterminato di persone.

E' ovvio che il gestore del sito può compiere in prima persona tale operazione, oppure può concorrere in siffatta condotta, ad esempio incaricando altro soggetto di eseguire tali procedure o in numerosi altri modi e può anche non concorrere affatto, allorquando l'inserimento del contenuto nel sito avvenga a sua insaputa, cosa che può accadere quando il gestore del sito non sia l'unico soggetto a possedere le credenziali necessarie per inserire contenuti all'interno dello spazio virtuale.

L'affermazione della Corte di merito che ricollega il ventaglio semantico della condotta "pubblicare" anche alla condotta del gestore del sito, senza descrivere quale sarebbe la condotta del gestore del sito che, secondo la Corte meneghina, andrebbe sussunta all'interno del ventaglio semantico del termine "pubblicare", è illogica perché manca del passaggio argomentativo necessario a sostenere tale legame.

La Corte territoriale sembra affermare che il gestore del sito, in quanto tale, pubblica tutto ciò che sul sito viene inserito sempre e comunque e, soprattutto, che la condotta del gestore del sito sia tipica e, quindi, sussumibile tout court, quasi come fosse una sorta di colpa d'autore, in una particolare fattispecie, senza verificare quale sia stato nel caso concreto l'agire del gestore del sito,.

L'attività di gestione infatti non ricomprende, sempre ed in ogni caso, il controllo su ciò che viene pubblicato, proprio perché un simile

obbligo non grava in capo al gestore o all'amministratore o all'intestatario del sito.

L'assunto quindi non risulta affatto argomentato, bensì esposto in forma assertiva e dichiarativa e come tale apodittico.

Dalla apoditticità, discende anche la illogicità perché, quando non viene sviluppata alcuna argomentazione a sostegno di una affermazione, mancano i passaggi logici necessari a condurre dalla premessa alla conclusione.

La contraddittorietà sta invece nella parte in cui la Corte afferma che, nel ventaglio semantico del termine pubblicare, va ricompresa la condotta attribuita alla Romano.

La Corte di secondo grado ha ritenuto attribuita alla Romano una condotta omissiva ed ha quindi ritenuto che l'imputata debba rispondere per non aver rimosso un articolo già reso pubblico in precedenza da soggetto ignoto.

Se però, come la Corte territoriale afferma, "pubblicare significa rendere pubblico" e la condotta attribuita alla Romano è quella di non aver rimosso un contenuto già reso pubblico in precedenza, ne discende, quale corollario, che la condotta attribuita alla Romano, non è quella che la Corte di merito ha ritenuto riconducibile al lemma "pubblicare" cioè rendere pubblico, mettere a disposizione di un numero indeterminato di persone, in quanto essa condotta era già stata posta in essere. La premessa quindi confligge con la conclusione.

Ovviamente è altresì ravvisabile il vizio di motivazione apparente, in quanto non è indicato in alcun modo l'iter logico che ha portato la Corte d'appello a ritenere che il significato di pubblicare, come sintetizzato dalla Corte d'appello stessa, implichi che la pubblicazione descriva anche una condotta riferibile al gestore del sito.

Il passaggio non è quindi solo illogico ma del tutto incomprensibile.



La sentenza impugnata va quindi annullata per il vizio di cui all'art. 606 lett e)

**c) Violazione dell'art. 521 comma 2 c.p.p. in relazione agli artt. 522 e 604 commi 1 e 8 c.p.p. norma processuale stabilita a pena di nullità. (art. 606 lett. c) e motivazione apparente sul punto (art. 606 lett e)**

La Corte territoriale, a pagina 3 della sentenza impugnata, riporta una massima di Codesta Corte di Cassazione sul tema della correlazione tra imputazione e sentenza nella quale viene indicato il metodo da seguire per la corretta interpretazione dell'art. 521 c.p.p. La Corte territoriale tuttavia non applica affatto tale principio al caso sottoposto alla sua attenzione.

Il devolutum consisteva, alla luce del principio di diritto affermato nella massima citata, nel capire se la condotta di omissione, ritenuta sia dalla sentenza di primo grado che da quella di appello, si ponga "*in rapporto di eterogeneità e di incompatibilità sostanziale*" con quella indicata nel capo di imputazione.

Le differenze ravvisabili sono le seguenti: pubblicare un contenuto significa renderlo disponibile ad un numero indeterminato di persone, permettendogli di esplicitare la propria efficacia lesiva ossia, con riferimento alla pubblicazione su internet, eseguire le procedure informatiche necessarie perché il contenuto da pubblicare sia visibile a coloro che si collegano al sito sul quale il contenuto stesso viene inserito.

Omettere di rimuovere un contenuto significa non rendere indisponibile ad un numero indeterminato di persone un contenuto già pubblicato, ossia, con riferimento ad internet, significa omettere di eseguire le procedure informatiche necessarie perché il contenuto già pubblicato in precedenza non sia più accessibile a coloro che si collegano al sito sul quale il contenuto stesso era stato in precedenza inserito.

La differenza quindi non sta solo nella condotta materiale, commissiva in un caso ed omissiva nell'altro, ma anche nella collocazione temporale e logica delle due condotte. Logica perché la rimozione può avvenire solo a condizione che contenuto sia già stato pubblicato e, quindi, solo se la condotta commissiva sia già stata posta in essere; temporale perché la condotta omissiva si colloca giocoforza in momento successivo a quello della pubblicazione che può essere più o meno lontano nel tempo rispetto al momento della pubblicazione.

Non vi è dubbio, a parere di questa difesa, che tali elementi rendano la condotta di colui che ha pubblicato un contenuto diffamatorio del tutto differente ed incompatibile con quella di colui che ha omesso di rimuovere il medesimo, poiché la prima costituisce il presupposto per la possibilità di commissione della seconda.

La Corte di secondo grado poi, nel riassumere gli aspetti rilevanti ai fini di una eventuale nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 c.p.p., ricorda correttamente la necessità che la eventuale violazione abbia cagionato un pregiudizio per la difesa.

Tale pregiudizio ricorre nel caso di specie in quanto sono ben tre gli elementi non indicati nel capo di imputazione sui quali si basano le sentenze di primo e di secondo grado; essi sono a) la descrizione della condotta ritenuta in sentenza, b) l'aver agito l'imputata in qualità di gestore o amministratrice del sito c) la contestazione del concorso, tutti elementi posti a fondamento della decisione sui quali la difesa non ha potuto articolare un effettivo contraddittorio.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il gestore del blog debba rispondere della diffamazione quando, pur essendo venuto a conoscenza della avvenuta pubblicazione sul proprio sito del contenuto illecito, non lo abbia rimosso.

La difesa quindi, in presenza di una contestazione che contemplasse anche una mancata rimozione del contenuto e la qualità di gestore

del sito della Romano, avrebbe potuto dedurre, anche per testi, sulla consapevolezza o meno da parte dell'imputata della avvenuta pubblicazione, argomento che non è stato mai introdotto da alcuna parte processuale, né ha formato oggetto del contraddittorio, essendo estraneo alla condotta come contestata.

Così la difesa si è trovata nell'impossibilità di sviluppare una linea su quello che era poi l'argomento dirimente per attribuire all'imputata il reato come ritenuto in sentenza.

Nel motivo seguente sarà ancor più evidente come la mancata possibilità di sviluppare questi argomenti abbia avuto una efficacia decisiva sull'esito del giudizio.

La differenza della condotta contestata rispetto a quella ritenuta in sentenza emerge poi dalla mancata contestazione del concorso nel capo di imputazione.

La condotta del gestore del sito che, pur essendo a conoscenza della pubblicazione del contenuto diffamatorio non lo rimuove, è condotta che può sussistere solo a titolo di concorso con colui che ha materialmente pubblicato sul sito l'articolo diffamatorio.

L'addebito formulato a carico dell'imputata di aver leso la reputazione della persona offesa, pubblicando un contenuto al di fuori di qualsiasi ipotesi concorsuale, rafforza ancor di più il fatto che la condotta contestata sia una condotta puramente commissiva e che, all'interno di essa, non possa essere ricondotta anche una condotta non solo omissiva, ma anche giocoforza concorsuale, in quanto non di per sé tipica. E' infatti solo grazie alla esistenza dell'istituto del concorso di persone nel reato che è possibile chiamare a rispondere anche chi non ha compiuto la condotta tipica prevista dalla norma incriminatrice ma vi ha comunque partecipato agevolandola, rendendola possibile e/ o contribuendovi in modi che possono essere numerosi e diversi tra loro.

Quando il concorso si risolve nella situazione di più persone che pongono in essere la medesima condotta, la mancata contestazione del concorso non lede il diritto di difesa, in quanto la condotta descritta corrisponde a quella su cui si articola il contraddittorio.

Quando invece, come nel caso di specie, il concorso si risolve in una condotta differente, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello temporale, rispetto a quella del concorrente, allora è necessario che siano contestati, o almeno che emergano dagli atti di indagine, non solo il concorso, ma anche i comportamenti concreti con il quale tale concorso si è manifestato, perché la difesa possa predisporre un contraddittorio mirato o comunque esteso anche a quei comportamenti.

La conseguenza di tutto ciò è la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 521 e 522 c.p.p. e di conseguenza di quella di appello che l'ha confermata invece di applicare l'art. 604 c.p.p. e restituire gli atti.

La Corte di merito invece non solo non ha ritenuto di ravvisare tale incompatibilità sostanziale tra le due condotte, ma non le ha neppure poste a confronto per verificare eventuali differenze, né ha verificato il pregiudizio per la difesa che pure aveva indicato come imprescindibile all'interno del tessuto costituzionale ed ha così non solo eluso l'obbligo motivazionale, incorrendo nel vizio di motivazione apparente, ma non osservato l'art. 521 c.p.p. norma stabilita a pena di nullità.

Si impone quindi l'annullamento sia della sentenza di appello che di quella di primo grado per violazione dell'art. 521 c.p.p. e la restituzione degli atti al Pm per l'ulteriore corso del giudizio.

**Motivo 2) In punto di mancata assoluzione per non aver commesso il fatto si eccepisce:**

**Mancanza di motivazione e motivazione apparente (art. 606 lett. e)**

**Erronea applicazione dell'art. 595 comma 3 c.p. (art. 606 lett. b)**

**a) Mancanza di motivazione e/o motivazione apparente**

La Corte di appello ricade in un errore presente anche nella parte relativa alla eccezione di nullità della sentenza di cui al motivo che precede.

Il Giudice di appello, infatti, indica correttamente i requisiti richiesti perché il titolare di un sito possa essere chiamato a rispondere di un contenuto ivi pubblicato tuttavia, a tale corretta indicazione, non fa seguire una argomentazione volta ad indicare gli elementi dai quali dedurre la ricorrenza di quei requisiti nel caso di specie.

La Corte territoriale, dopo aver affermato a pagina 4 della sentenza, che gli elementi indicati dal Tribunale di Milano non sono sufficienti a fondare la responsabilità dell'imputata, ad eccezione di quello basato sulla mancata rimozione dell'articolo da parte della stessa, cita due massime di Codesta Suprema Corte in tema di responsabilità del gestore di un sito.

Entrambe le massime citate richiedono, per la ricorrenza del concorso dell'amministratore del sito nel reato di diffamazione, la presenza di elementi dai quali dedurre la **compartecipazione dell'amministratore all'attività diffamatoria.**

Siffatta compartecipazione è ravvisabile anche nella **mancata rimozione colpevole del contenuto lesivo.**

**E' richiesto pertanto che l'amministratore sia a conoscenza del fatto che sul sito dallo stesso amministrato sia stato pubblicato un contenuto diffamatorio,** che l'amministratore esprima la propria adesione a tale avvenuta pubblicazione, lasciando il contenuto sul sito e permettendogli quindi di continuare produrre gli effetti di lesione della reputazione del soggetto passivo del reato.

La Corte d'appello non indica alcun elemento dal quale dedurre che l'imputata fosse a conoscenza della avvenuta pubblicazione sul sito dell'articolo indicato nel capo di imputazione.

La frase con la quale la Corte attribuisce la condotta all'imputata è emblematica: *Siffatta adesione è presente nella sfera operativa e psicologica dell'imputata che non ha né si è adoperata per rimuovere tempestivamente l'articolo*".

Questo è il passaggio assertivo e dichiarativo con il quale la Corte di appello ritiene di aver applicato il principio espresso dalla Corte di Cassazione al caso di specie.

Manca l'indicazione di qualsivoglia elemento volto a corroborare una simile affermazione.

La mancanza di motivazione sulla conoscenza o meno da parte dell'imputata della avvenuta pubblicazione dell'articolo oggetto di contestazione ha viziato sia la sentenza di appello che quella di primo grado, tuttavia la mancanza oggettiva in atti di elementi dai quali dedurre nell'uno o nell'altro senso è dovuta proprio al fatto che, nella formulazione del capo di imputazione, non è indicata una condotta omissiva e, pertanto, l'istruttoria dibattimentale non è stata rivolta ad accertare la presenza di elementi nel senso della conoscenza o della mancata conoscenza da parte dell'imputata della avvenuta pubblicazione dell'articolo in discorso.

Sono comunque emersi dal dibattimento alcuni elementi di segno contrario o comunque significativi che non sono stati neppure indicati nella motivazione. Ad esempio, il fatto che il teste Gemmi abbia riferito che non vi era né un controllo preventivo né successivo di quanto veniva pubblicato, in quanto non vi erano stati mai problemi con i contenuti e che il mancato controllo dipendeva da una scelta politica improntata all'orizzontalismo nello sviluppo del progetto, è circostanza non risolutiva, ma comunque indicativa della possibile mancata conoscenza da parte dell'imputata della avvenuta

pubblicazione dell'articolo, circostanza che andava quindi approfondita e con la quale la Corte territoriale invece non si confronta affatto, neppure per ritenerla influente ai fini della decisione.

La motivazione quindi non affronta il problema che era stato sviluppato nell'atto d'appello e che costituiva un elemento fondamentale per attribuire la condotta illecita all'imputata.

Si tratta all'evidenza del vizio di motivazione apparente, in quanto resta del tutto oscuro ed impossibile capire sulla base di quali elementi e di quali argomentazioni la Corte sia arrivata ad affermare che l'adesione è presente nella sfera psicologica ed operativa dell'imputata.

**b) Erronea applicazione dell'art. 595 comma 3 c.p. (art. 606 lett. b)**

La mancata menzione in motivazione, da parte della Corte territoriale, del **requisito della volontarietà** della mancata tempestiva rimozione, requisito invece espressamente previsto dalla sentenza di Codesta Corte nazionale n. 12546 del 2019, citata in motivazione, rende poi la motivazione della sentenza di appello non rispettosa del canone interpretativo che Codesta Corte di legittimità ha affermato relativamente alla responsabilità ai sensi dell'art. 595 c.p. del gestore di un sito.

La sentenza omettendo di menzionare l'elemento della volontarietà della omissione della rimozione del contenuto lesivo, tra quelli ricorrenti nel caso di specie, applica la norma incriminatrice di cui all'art. 595 comma 3 c.p. come se tale requisito non fosse indispensabile per la ricorrenza dell'ipotesi contemplata dalla norma stessa che è quindi stata applicata in modo erroneo.

Sussiste pertanto anche il vizio di erronea applicazione della Legge penale.

Si impone quindi, anche sotto questo profilo, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano perché

rivaluti alla luce dei principi suindicati il profilo relativo alla attribuibilità del fatto reato all'imputata.

La difesa rassegna quindi le seguenti

**conclusioni**

**Voglia la Corte di Cassazione**

- **in principalità annullare la sentenza n. 6361/19 del 25.09.2019 della Corte d'Appello di Milano III<sup>a</sup> sezione e la sentenza 3800/2018 del Tribunale di Milano IX<sup>a</sup> sezione per violazione degli artt. 521 comma 2 e 522 c.p.p. e restituire gli atti al PM in sede per l'ulteriore corso del giudizio**
- **in subordine annullare la sentenza 6361/19 del 25.09.2019 della Corte d'Appello di Milano III<sup>a</sup> sezione, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per un nuovo giudizio quanto alla attribuibilità del reato all'imputata.**

Milano lì 3.12.2019

Avv. Giuseppe Pelazza